Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ▪ Sede Legale ed Amministrativa: Viale Santa Lucia, 2 ▪ 67032 Pescasseroli (AQ)
Tel. +39 0863 91131 ▪ Fax +39 0863 912132 ▪ www.parcoabruzzo.it ▪ EMAIL: info@parcoabruzzo.it ▪ PEC: info.parcoabruzzo@pec.it ▪ P.IVA 02304991009 ▪ Cod. Fisc. 00707580585

Art. 8
Autorizzazione

1. L'esercizio della pesca nei fiumi Sangro e Giovenco è consentito ai nativi o residenti dei Comuni rivieraschi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento nonché di regolare e valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata dalle Autorità competenti. Entrambi i documenti debbono essere esibiti a richiesta delle Guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e degli Agenti del Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, incaricati di far rispettare le presenti disposizioni. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 13 del presente regolamento.
2. Al fine di limitare il carico alieutico, sarà rilasciato un numero massimo di 120 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Sangro e di 50 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Giovenco.

Art. 9
Tempi di pesca

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è consentita dalla prima domenica del mese di aprile alla terza domenica di settembre.
2. La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. L'esercizio della pesca nei fiumi Sangro e Giovenco è consentito per tre giornate a settimana a scelta del pescatore.

Art.10
Mezzi di pesca

1. La pesca può essere esercitata con una sola canna, con o senza mulinello, e con lenza armata con un solo amo e non più di due mosche nel caso dell'uso della coda di topo.
2. È vietato l'uso e la detenzione delle larve di mosca carnaria ed è vietata, altresì, qualsiasi forma di pasturazione.

Art. 11
Prelievo

1. E' consentito il prelievo di due soli capi al giorno per ciascun pescatore, capi che comunque non potranno avere lunghezza inferiore a 26 centimetri.
2. L'esercizio dell'attività di pesca dovrà essere interrotto non appena raggiunta la quota consentita dei due capi giornalieri.
3. E' vietata per tutto l'anno la pesca alla trota macrostigma, al gambero di fiume e all'alborella meridionale.

Art. 12
Ripopolamenti

1. È vietato operare ripopolamenti sia nelle acque fluviali che in quelle lacustri all'interno del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
2. Il Parco e le Associazioni di pescatori sportivi collaboreranno per studiare la fattibilità di un incubatoio di vallata per la riproduzione delle specie autoctone da utilizzare per gli eventuali ripopolamenti.

Art. 13
Diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento di una quota secondo le modalità di seguito indicate.

   Pescatori residenti o nativi nei Comuni del Parco:
   - permesso stagionale per l'esercizio della pesca nei laghi e nei fiumi del Parco **€ 30,00**

   Pescatori non residenti o nativi nei comuni del Parco:
   - permesso giornaliero per la pesca nelle acque lacuali del Parco **€ 15,00**
   - permesso per tre giorni per la pesca nelle acque lacuali **€ 40,00**
   - permesso stagionale per la pesca nelle acque lacuali **€ 250,00**
2. Il Parco procederà alla realizzazione di interventi di recupero ambientale dei corsi d'acqua interessati da attività di pesca e di progetti di ripopolamento e riqualificazione del patrimonio ittico.

Art. 14
Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni vigenti in materia precedentemente emanate dall'Ente Parco ai sensi delle proprie leggi istitutive e nelle normative nazionali e regionali vigenti in materia di pesca nelle acque dolci.

NATURA 2000 EUROPARC Turismo Sostenibile nelle Aree Protette UNESCO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ